

FONDAZIONE CIMA

ACCORDO QUADRO

Fornitura di crediti da spendere dentro la piattaforma Cloud di Amazon (AWS) con possibilità di accesso a tutti i servizi Cloud di AWS, ivi compresi quelli di supporto, in modalità on-demand o reserved ove richiesti. Convenzione DPC triennio 2024-2026.

CUP:B57F23000130001

CIG B08DB9DCD1

TRA

Fondazione CIMA (in seguito Fondazione CIMA o Stazione Appaltante), avente sede legale in Savona, via Armando Magliotto n. 2, Codice Fiscale 92085010095 e Partita I.V.A. n. 01503290098, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona al Numero SV-207833 del R.E.A., in persona di, nat. a il, in qualità di, munito degli idonei poteri per quanto infra, domiciliata per la carica presso la sede medesima

E

... (in seguito anche Appaltatore), con sede legale in ... C.A.P. ... – Codice Fiscale/Partita IVA ..., iscritta al n. REA ... del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di ... rappresentata da ... nato/a a ... il ..., domiciliato/a presso la sede della Società, nella sua qualità di ..., munito/a degli idonei poteri a quanto *infra* in forza di procura rilasciata con atto a rogito ... Notaio in ..., in data ..., repertorio ..., raccolta n.

	... registrato a ...in data ... al n. ... serie ... che in copia conforme all'originale	
	si allega al presente atto sotto la lettera "A"	
	(in caso di aggiudicazione a Raggruppamento Temporaneo di Imprese)	
	- tale appaltatore compare nel presente atto in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione/raggruppamento temporanea tra le imprese:	
	... come sopra costituita per una quota di ... con sede in ... via ...C.A.P.	
	...Partita IVA ..., Codice Fiscale ... e numero di iscrizione al Registro delle Im-	
	prese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ... n.	
	..., in qualità di mandante per una quota di...	
	- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato	
	collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle	
	firme a rogito dal Dott. ... Notaio in ... in data ...Repertorio n. ...Raccolta n. ...,	
	registrato all'Ufficio del Registro di...in data ... che, in copia conforme	
	all'originale, debitamente bollato si allega sotto la lettera "B" perché ne formi	
	parte integrante e sostanziale	
	(in seguito congiuntamente denominate le Parti)	
	Premesso	
	- in esecuzione della Determina del Direttore di gestione del 26 febbraio	
	2024 Fondazione CIMA ha stabilito di procedere, mediante esperimento di	
	procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito Co-	
	dice), per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore econo-	
	mico regolamentante la fornitura di crediti da spendere dentro la piatta-	
	forma Cloud di Amazon (AWS) con possibilità di accesso a tutti i servizi	
	Cloud di AWS, ivi compresi quelli di supporto, in modalità on-demand o re-	
	served ove richiesti, per la durata massima di trentatré mesi e per un im-	
	2 di 13	

	porto complessivo a base di gara pari ad Euro 250.000,00 oltre I.V.A.;	
	- l'aggiudicazione è stata prevista con applicazione del criterio del minor	
	prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice;	
	- in base alle risultanze riportate in apposito/i verbale/verbali redatto/i du-	
	rante la/le seduta/sedute di gara è risultata prima in graduatoria la Società	
;	
	- Fondazione CIMA con provvedimento di aggiudicazione del ..., ha quindi	
	definitivamente assegnato l'appalto in oggetto (CUP..... - C.I.G. ...) a ... che	
	ha offerto ...;	
	- il presente contratto viene sottoscritto in modalità elettronica ai sensi	
	dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con formale efficacia	
	dalla data dell'ultima firma appostavi.	
	Le premesse sono parte integrante del presente contratto, per quanto sopra si	
	conviene e stipula quanto segue:	
	ARTICOLO 1 "AFFIDAMENTO DELL'APPALTO"	
	Fondazione CIMA, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, che accet-	
	ta senza riserva alcuna, l'esecuzione della fornitura di crediti da spendere den-	
	tro la piattaforma Cloud di Amazon con possibilità di accesso a tutti i servizi	
	Cloud di AWS, ivi compresi quelli di supporto, in modalità on-demand o reser-	
	ved ove richiesti. (AWS) (CUP ... CIG ...).	
	ARTICOLO 2 "OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO"	
	Costituisce oggetto del presente accordo quadro fornitura di crediti da spen-	
	dere dentro la piattaforma Cloud di Amazon (AWS) con possibilità di accesso a	
	tutti i servizi Cloud di AWS, ivi compresi quelli di supporto, in modalità on-	

demand o reserved ove richiesti. L'Appaltatore si obbliga all'esecuzione dell'accordo quadro in osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Disciplinare di gara, dall'offerta e relativi allegati presentata dall'Appaltatore in sede di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto Speciale d'Appalto, che dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 "IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO"

Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 ammonta a complessivi € 250.000,00 (Euro *duecentocinquantamila*). Il ribasso offerto, pari al%, è applicato al listino pubblico AWS, oggetto della fornitura di crediti da spendere dentro la piattaforma Cloud di Amazon (AWS), ribasso che sarà applicato ad ogni servizio AWS utilizzato fino al raggiungimento del massimale di spesa per la stazione appaltante di euro 250.000,00 oltre IVA. Il ribasso, pertanto, non determinerà una riduzione dell'importo contrattuale rispetto all'importo a base della procedura, ma un maggior numero di servizi AWS a favore della stazione appaltante, conseguente alla riduzione dei prezzi unitari di listino.

L'importo totale dell'accordo quadro costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. L'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro, quindi, non impegna Fondazione CIMA a formulare ordinativi fino alla concorrenza di detto importo. Fondazione CIMA si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore, ai sensi dell'art. 120 comma 9,

del D.lgs. 36/2023, un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, per un importo fino a un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila), oltre IVA. La capienza massima complessiva dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 14 c. 4 del d.lgs. 36/2023 ammonta a € 300.000,00 (trecentomila) oltre IVA.

ARTICOLO 4 "DURATA DEL CONTRATTO"

L'Accordo Quadro prevede una durata massima di mesi trentatré a decorrere dalla formalizzazione del presente contratto.

Qualora durante la decorrenza contrattuale fossero raggiunti gli importi indicati nel presente disciplinare, il contratto si intenderà concluso. Parimenti, qualora trascorsi trentatré mesi dall'avvio della fornitura non risultino raggiunti gli importi indicati nel presente contratto, il contratto potrà essere prorogato fino al raggiungimento degli stessi e comunque entro i successivi sei mesi.

ARTICOLO 5 "MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA"

Per le modalità e tempistiche di consegna si rinvia integralmente all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 6 "PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA"

1. In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni dell'accordo quadro, a carico di ... saranno applicate le penali previste dall'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, riservandosi Fondazione CIMA di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di reiterate violazioni, e comunque secondo quanto indicato parimenti nel citato art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Le penali in danno dell'Appaltatore saranno prelevate dalle somme dovute allo stesso per precedenti prestazioni eseguite o per quelle in corso e, ove

mancasce il credito da parte di ..., saranno prelevate dall'ammontare della garanzia definitiva di cui al successivo art. 8.

3. In tale ultimo caso, ... dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la garanzia nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data del prelievo. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

ARTICOLO 7 "PAGAMENTI"

1. Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Le fatture saranno pagate a 30 gg. d.f.f.m., previo verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché accertamento della regolarità contributiva tramite verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate a conclusione del servizio in sede di liquidazione finale.

4. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 il numero C.I.G. attribuito al contratto è il n. ...

5. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca ... dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

6. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

- ...;

7. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro devono essere registrati sui conti correnti dedi-

cati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione delle attività.

8. L'Appaltatore si impegna a comunicare, entro 7 (sette) giorni, a Fondazione CIMA eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

9. Nel caso di pagamenti di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), Fondazione CIMA prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvede a verificare ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 presso l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamenti per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

ARTICOLO 8 "GARANZIA DEFINITIVA"

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente accordo quadro o previsti negli atti da questo richiamati, ... ha presentato ... rilasciata da ... in data ... per l'importo di Euro ... avente validità fino al ...		
2. La garanzia deve essere integrata ogni qualvolta la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.		
3. Detta garanzia, preve necessarie eventuali proroghe, è svincolata ai sensi dell'art. 117, comma 8 del Codice.		
ARTICOLO 9 "ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE"		
Tutti gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico di, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali, e la stessa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.		
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento in materia di sicurezza e prevenzione.		
L'appaltatore si impegna a comunicare a Fondazione CIMA il nominativo della persona sotto la cui cura, direzione e responsabilità l'appalto verrà condotto.		
ARTICOLO 10 "RESPONSABILITÀ"		
1.... assume la responsabilità per i danni arrecati a persone e cose, sia per		
8 di 13		

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando Fondazione CIMA da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 11 "SUBAPPALTO"

1. Il contratto non può essere ceduto, pena di nullità.

(in caso di dichiarazione dell'intenzione di esercitare il subappalto)

2. Previa autorizzazione da parte di Fondazione CIMA e nel rispetto dell'articolo 119 D.Lgs. n. 36/2023, le attività che in sede di offerta ... ha indicato a tale scopo possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

3. E' fatto obbligo a ... di trasmettere entro giorni 20 dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto Fondazione CIMA procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di giorni 15 entro il quale dovrà trasmettere le fatture quietanziate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento la Società appaltante sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del contratto. Fondazione CIMA. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

4. Fondazione CIMA, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto deve essere munito,

altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L'avvio del subappalto è subordinato all'avvenuto deposito del subcontratto almeno 20 giorni prima dell'avvio dello stesso.

ARTICOLO 12 "SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI"

L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'esecuzione dell'appalto e di aver pertanto adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 13 "CONTROVERSIE"

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro competente Savona.

ARTICOLO 14 "DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO"

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositato agli atti di Fondazione CIMA, il Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto Speciale d'Appalto e i relativi allegati, debitamente sottoscritti dall'Appaltatore per accettazione, e l'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

ARTICOLO 15 "SPESE, COPIE ORIGINALI E REGISTRAZIONE"

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 10 D.Lgs. n. 36/2023, tutte le spese di bollo relative alla stipula del contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

2. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

3. Le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla Parte che ne richiederà eventualmente la registrazione; quest'ultima provvederà altresì allo svolgimento delle relative incombenze.

4. Ai sensi dell'art. 225, comma 1 D.Lgs. n. 36/2023 sono inoltre a carico dell'Appaltatore le e spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara.

ARTICOLO 16 "ADEMPIMENTI PRIVACY"

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto danno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, e che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ARTICOLO 17 "CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOOR"

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dà atto di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (*pantouflage o revolving door*) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Appaltatore.

	ART. 18 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS	
	231/01 E DEL CODICE ETICO	
	L'appaltatore è a conoscenza che Fondazione CIMA ha adottato ed attua un	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e un Codice	
	Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale	
	https://www.cimafoundation.org/trasparenza/doc2023/Modello-231-parte-	
	generale.pdf e	
	https://www.cimafoundation.org/trasparenza/doc2023/Codice-Etico.pdf e di	
	aver compreso.	
	L'appaltatore aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, ge-	
	stione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le proce-	
	dure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a confi-	
	gurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e sue successive modifiche	
	e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e	
	controllo.	
	Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori,	
	tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e i Protocolli compor-	
	tamentali previsti da Fondazione CIMA ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La viola-	
	zione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave	
	inadempimento contrattuale.	
	L'appaltatore manleva fin d'ora Fondazione CIMA per eventuali sanzioni o	
	danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione	
	dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali colla-	
	boratori.	

